



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 412

Seduta del 20.07.2018

OGGETTO: Verifica salvaguardia equilibri di bilancio (art.193 del D.Lgs.267/2000) e variazione al Bilancio di previsione 2018-2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di luglio ore 11,52, in Vittoria e nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

BILANCIO 2018				
INT. _____				
CAP. _____				
MOVIMENTO CONTABILE		COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
		SINDACO: AVV. Giovanni MOSCATO	x	
Stanz. di Bilancio €.	_____	VICE SINDACO: Dott. Andrea LA ROSA		x
Storni e variaz. al Bilancio €.	_____	ASS.RE: Ing. Paolo NICASTRO		X
Stanz. Assestato €.	_____	ASS.RE: Avv. Valeria ZORZI	X	
Imp. di spesa assunti €.	_____	ASS.RE: Sig. Daniele BARRANO	X	
Disponibilità €.	_____	ASS.RE: AVV. Alfredo VINCIGUERRA	x	
Impegno del presente atto €.	_____			
Disponibilità residua €.	_____			
Il Responsabile del Servizio Finanziario				

con l'assistenza del Segretario Generale, Avv. Antonino Maria Fortuna il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
- VISTA la seguente proposta

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 20.07.2018

Il Dirigente
f.to Basile

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. è imputata al

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 20.07.2018

Il Dirigente
f.to Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.L. 174/2012, convertito nella Legge 243/2012, che ha introdotto nuovi controlli e vincoli per gli enti locali;

Richiamata la legge di bilancio 2018, legge n.205 del 2017;

Richiamato il decreto Sindacale n. 3 del 13.01.2018;

Considerato che in data 21.06.2018, con deliberazione n.111, Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 e lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, proposti dalla giunta Comunale con deliberazione n. 237 del 4.05.2018;

Richiamati i contenuti delle note prot. n. 473 e 483 e 506 /2018 PFB “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020, nelle quali la Direzione PFB relazionava la situazione di competenza, cassa e debitoria dell’Ente.

Visto in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera d) della legge 213/2012 il quale ha introdotto l’art. 147 quinquies - Controllo sugli equilibri finanziari – al D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita:

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Che l'art. 193 del TUEL recita:

“Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. ⁽²⁾

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. ⁽¹⁾

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. ⁽²⁾

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

Che con la deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio (o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità), come prescritto dall'art. 194 del TUEL, occorre riconoscere la legittimità di eventuali debiti fuori bilancio, dando eventualmente conto nella stessa della loro inesistenza, con apposita dichiarazione dei Responsabili della spesa e che al contempo vanno avviati i controlli sul rispetto dei vincoli di legge in materia di spesa di personale e di altre tipologie di spesa, tenuto conto dell'allentamento dei vincoli ex art. 6 del D.L. n. 78/2010 illustrato nella nostra circolare Ragioneria 15 giugno 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (Legge n.205.2017);

Richiamati i contenuti delle attestazioni dei responsabili delle Direzioni dell'Ente sulla sussistenza o inesistenza di debiti fuori bilancio come risulta nella Relazione di verifica della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio prot. n. 513 PFB del 19.07.2018;

Richiamati gli artt. 141, 162 e 169 del D.Lgs 267 del 2000 e la legge 243 del 2012;

Richiamato l'art. 175 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett.g), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 del seguente tenore:

“Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

¹ (1) Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. b), [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 444, [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

Accertato che, a seguito del provvedimento di salvaguardia, le variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2018-2020 sono coerenti con gli obiettivi fissati dalla normativa sul pareggio di bilancio e sul rispetto del saldo di finanza pubblica;

Che a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio si apporteranno le variazioni consequenziali al PEG 2018 nelle modalità statuite dall'art. 169 TUEL e dal regolamento di contabilità;

Vista la relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari nota prot. n. 513 PFB del 19.07.2018, allagata al presente atto;

Per quanto sopra esposto,

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione del 19/07/2018 prot. 513 PFB, sul controllo degli equilibri finanziari inerente il bilancio 2018-2020, predisposta dal Dirigente Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio, che viene allegata sotto la lettera "A" al presente atto, che richiama le note n. 473, 483, 506 PFB 2018, invita a provvedere a una variazione al bilancio di previsione 2018-2020 che consenta il ripiano dei debiti fuori bilancio comunicati dalle diverse Direzioni e la copertura finanziaria di passività pregresse e proposte di transazione;
2. Approvare le variazioni al Bilancio 2018-2020 di cui agli allegati "B" e "C" e nel quadro riepilogativo "D" facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono rispettati i vincoli degli equilibri di finanza pubblica;
4. Dare atto che i debiti fuori bilancio verranno coperti secondo le modalità descritte all'art.194, c.2 del TUEL.
5. Trasmettere gli atti al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza.
6. Dichiarare il presente atto, con votazione separata ed a voti unanimi e palesi d'immediata esecuzione ai sensi della L. 44/91 art. 12.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO
f.to **Avv. G.nni Moscato**

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to **Avv. V. Zorzi**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Avv. A.M. Fortuna**

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.07.2018 al 07.08.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

f.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.07.2018 al 07.08.2018 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

f.to.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

.....
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Funzionario Delegato